

Verbale Assemblea Straordinaria del 23/11/2024

L'anno **2024** il giorno **23** del mese di **Novembre**, alle ore 16,35 si è riunita presso la sede dell'associazione a Fregene (RM) in Via Porto Conte n° 2, l'assemblea straordinaria del "**CENTRO SOCIALE ANZIANI DI FREGENE APS**", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e iscrizione al R.U.N.T.S.;**
- 2) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 8 dello statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Degli Effetti Piera, che, constatato che è presente la maggioranza prevista nello statuto dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'art. 15 dello statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig. Napolitano Franco.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, già dall'inizio dell'anno è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, anche a seguito dei vari richiami da parte del **comune di Fiumicino**.

Il Presidente informa l'assemblea che la modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dal momento che è già operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto e



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DIRC/M Ufficio Territoriale di Roma 7 - Fregene
Registrato in data 10.12.24 Serie 3
Versato € 424,00

11/15
[Signature]

dispo
2. L'informa che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le A.P.S. dal Codice del Terzo settore.

tra i
Si prende atto che il nuovo statuto è stato esposto in bacheca e una copia è stata inviata sulla chat dell'associazione consultabile a tutti, ai soci che ne hanno richiesto una copia la quale gli è stata fornita, il presidente evidenzia solamente le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

"AP
Il Presidente espone le modifiche statutarie, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per disti
"assc
alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

all'is
L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che Terz
viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

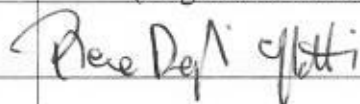
Per
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017.

Regc
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione previ
alle ore 17,25.

integ
Fregene, li 23/11/2024

com
Il Presidente
(Degli Effetti Piera)

Freg



Il Segretario

(Napolitano Franco)



STATUTO

“CENTRO SOCIALE ANZIANI DI FREGENE – APS”

ART. 1

Denominazione, sede e durata.

1. “Centro Anziani Fregene – APS” (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile e ai sensi del DLGS. n° 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i. “Codice Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”;
2. Il presente statuto è conforme alla Legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DRG del Lazio n° 452 del 14 Luglio 2020, in tema di “Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio”;
3. L’associazione “Centro Anziani Fregene – APS” è un’associazione non riconosciuta ed ha sede legale nel Comune di Fiumicino presso il Centro Sociale Anziani di Fregene alla Via Porto Conte n° 2;
4. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti;
5. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività.

1. L’Associazione non persegue fini di lucro ed è esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettera a) ed i) del D.LGS. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico;

dispo	2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica;
2. L'	3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
tra i	ed ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità
	sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di
	invecchiamento attivo e di piena cittadinanza;

L'ef	ART. 3
------	---------------

"AP	Attività sociali.
-----	--------------------------

disti	Al fine di perseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri
"asso	soci, in particolare:

all'is	a) Attività ricreativo-culturali;
--------	-----------------------------------

Terz	b) Promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con
	organismi di volontariato ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde
	pubblico;

Per	c) Attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro
Rego	o presso altri luoghi;

prev	d) Attività di scambio culturale ed intergenerazionale;
------	---

integ	e) Attività formative ed informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema
com	integrato;

Freg	f) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
------	---

	A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti
	interventi:

	a) Incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre del territorio
	attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento
	qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

	b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminatori che possono diventare causa di
--	--

emarginazione ed isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;

c) Il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;

d) L'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;

e) Informazione ed orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);

f) Corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;

g) Interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

h) Attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;

i) Promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani e di attività rivolte alla cura degli orti urbani;

l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

A titolo esemplificativo l'Associazione:

dispe		- Può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto	
2. L'		qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione	
tra i		al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
		impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del	
		disposto legislativo;	
L'eff		- Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del	
"AP		Terzo Settore;	
distin		- Valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa e nel rispetto della pluralità di	
"assc		orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone	
all'is		anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione sui propri diritti sociali ed	
Terz		economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello	
		nazionale;	
		- Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del	
Per		volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di	
Regi		volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed	
prev		incoraggiamento.	
integ		In tal caso:	
com		1) Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e	
Freg		gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
		L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario	
		possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
		per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.	
		Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
		2) I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito	
		di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo	

non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice Civile.

ART. 4

Soci e quota Associativa.

1) Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Fiumicino che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani Fregene e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa ed inclusiva del centro anziani, purché maggiori di 50 e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci.

Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal comune come riferimento per il servizio (*territorio del comune di Fiumicino*) sia superiore al 70%.

2) Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

3) Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei probiviri dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla

dispo	comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.
2. L'	4) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di
tra i	recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.
	5) Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal
	presente Statuto e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
L'ef	6) Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito
"AP	su proposta del Consiglio Direttivo e può essere determinato per un arco temporale
disti	non superiore a tre anni.
"ass	La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 Aprile il
all'i:	socio ha diritto di voto nelle Assemblee convocate nel corso dell'anno solare, se
Terz	versata dal 1° Maggio in poi il socio ha diritto di voto nelle Assemblee convocate dal
	1° Gennaio dell'anno successivo.
	7) I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le
Per	modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Reg	Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della
prev	pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione.
inte:	8) Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della
com	partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal
Fre:	presente Statuto, sono disciplinate dal regolamento di cui al successivo articolo 16.
	9) La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
	Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
	ART. 5
	Diritti ed obblighi dei soci.
	1) I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
	a. Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;

- b. Di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. Di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
 - d. Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e. Di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
- 2) Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
- 3) I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di Socio si perde per:

- a) Dimissioni volontarie o decesso;
- b) Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) Esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:

- Un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

- L'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli

dispo

Organi Sociali.

2. L'

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la

tra i

decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

L'eff

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

"AP

disti

ART. 7 – Organi sociali.

"asse

1) Sono organi dell'Associazione:

all'is

- L'Assemblea dei Soci;

Terz

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

Per

- Il Segretario e Tesoriere;

Regi

- L'Organo di controllo, ove istituito;

prev

- Il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

integ

com

- Il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

Freg

- Il Presidente Onorario, ove istituito.

2) La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3) Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

4) Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se

nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5) Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione eventualmente, di quella di Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

Assemblea dei Soci.

1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituito da tutti gli associati, ed è la massima espressione della sua democraticità e partecipazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati entro il 30/04 dell'anno solare in corso dallo stesso anno, se iscritti dal 1° Maggio in poi hanno diritto di voto dal 1° Gennaio dell'anno successivo, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

2) Ciascun associato ha un voto.

3) Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nell'Assemblea sono ammesse tre deleghe per ogni associato presente avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

4) L'Assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, tramite

dispo	affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta,
2. L'	telegramma, fax, e-mail, gruppo whatsApp, ecc...)
tra i	In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
	ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
	La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della
L'eff	data di svolgimento.
"AP	5) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza dal
disti	Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
"ass	6) L'assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione
all'is	del bilancio di esercizio, in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario.
Terz	7) L'assemblea può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne
	è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
	8) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la
Per	presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o
Reg	per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti
prev	aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
integ	9) Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni
com	riguardanti l'esclusione di un socio.
Freg	10) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti.
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
	responsabilità, i consiglieri del consiglio direttivo non hanno voto.
	11) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito
	verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la
	sede sociale ; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
	12) L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la

presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

13) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
In prima convocazione occorre la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

14) E' ammessa previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Approva il bilancio di esercizio entro il 31 Maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;

dispo	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. L'	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
tra i	- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di
	associati;
	-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scis
L'eff	dell'associazione;
"AP"	- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali di attività diverse ai
disti	dello statuto;
"assoc	- delibera sugli altri soggetti attribuiti della legge alla su competenza;
all'is	ART. 9
Terz	Consiglio Direttivo.
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi ge
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per
Per	motivi, revocato con motivazione.
Rego	Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non si
prev	Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi assoc
integ	Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa,
com	i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri p
Freg	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legg
	statuto attribuiscono all'Assemblea.
	In particolare esso svolge le seguenti attività:
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, Il Vice Preside
	Segretario ed il Tesoriere;
	- eseguire le deliberazione dell'Assemblea;
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse nei documenti del Bilancio di esercizio;

- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a ad essa affidati;

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e/o progetti;

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

dispo

2. L'

tra i

L'eff

"AP"

distir

"assc

all'is

Terz

Per

Rego

prev

integ

com

Freg

Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475 – ter del Codice

Civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre (3) a sette (7) membri, che

tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da

vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal

Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando

Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi de

componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni c

anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso son

ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo

In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data del

riunione.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazion

motivata, decadono dalla carica.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima del

scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candida

non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consigl

direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibil

l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione del singolo consigliere.

Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti i sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Presidente - Vice Presidente

dispo		Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quel
2. L'		esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnan
tra i p		verso l'esterno.
		Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può esser
		riconfermato.
L'eff		È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi
"AP"		tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandor
distir		quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivit
"assoc		associative.
all'is		Il presidente dura in carica quanto il consiglio Direttivo e cessa per scadenza d
Terzo		mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deci
		dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
		Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazion
Per		il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Regg		Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinar
prev		amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in
integ		merito all'attività compiuta.
com		Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinar
Freg		amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo
		merito all'attività compiuta.
		Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituis
		il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilita
		nell'esercizio delle sue funzioni.
		Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consig
		Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo delegato o altre autor

ed esperti.

Art. 11

Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire insieme al Presidente conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Art. 12

Organo di controllo.

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie

dispo

di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

2. L'

L'organo di controllo:

tra i r

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di co

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislat

Giugno 2001, n° 231, qualora applicabili;

L'eff

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

"AP"

suo concreto funzionamento;

distir

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaris

"asse

e di utilità sociale;

all'is

- Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformit

Terz

linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n° 117.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associa

Per

rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Reg

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualm

prev

ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori n

integ

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

com

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso

Freg

esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di

L'incarico di componente dell'Organo di controllo è a titolo gratuito, salvo il rim

delle spese effettivamente documentate.

Art. 13

Revisione Legale dei Conti.

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n°

l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti, può essere affidato all'Organo di controllo a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci del centro Anziani, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati.

Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statuarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica 3 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 15

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione;

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 16

Patrimonio e risorse economiche

dispe

2. L'

tra i

L'eff

"AP

disti

"ass

all'i

Terz

Per

Reg

prev

inte

com

Fre

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprese

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità;

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recessione

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

3. Le risorse economiche con le quali il "Centro Anziani APS" provvede al

funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

A) Quote e contributi dei Soci e di privati;

B) Contributi da privati;

C) Contributi dal Comune di Fiumicino o da altri comuni del territorio beneficiari

titolari del servizio del Centro Anziani Fregene;

D) Contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche

anche finalizzati al sostegno di superfici e documentati programmi residenziali

nell'ambito di fini statuari;

E) Finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei

progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno

attività del "Centro Anziani APS";

F) Contributi da organismi internazionali;

G) Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali

specifiche, o dalla realizzazione di progetti;

H) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli artt.

600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente

conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto.

I beni così acquisiti verranno intestati al Centro Anziani Fregene – APS nei termini di legge;

I) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

L) Ogni entrata ammessa dalla legge n° 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

M) Entrate derivanti raccolta Fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

4. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività del "Centro Anziani APS" sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione del "Centro Anziani APS" devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo.

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato d'Assemblea dei entro 5 mesi dalla chiusura di esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

dispor,

2. L' /

tra i p

L'effi

"APS

distin

"asso

all'iss

Terzo

Per i

Rego

previ

integ

comg

Freg

5. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei
dei Conti (se istituito) almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assem
soci.

6. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso
dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea de
potrà essere consultata da ogni socio.

7. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione redige, deposita presso il
unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio
Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'a
entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

8. Il bilancio preventivo deve essere elaborato dal tesoriere sulle determinaz
Consiglio Direttivo e viene approvato d'Assemblea entro il 31/12 di ogni ar

ART. 18

Libri sociali.

1. L'Associazione si dota di libri sociali obbligatori previsti dalla normativa
- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasion
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve
 - trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a
 - stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a
 - stesso Organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, te

dell'organo cui si riferiscono.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 19

Iscrizione nel registro Unico nazionale del terzo Settore

1. Al fine di assumere la qualifica associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 20

Volontari

1. I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari;

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai valori possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

Regolamento Interno

L'Assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le oo.ss di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte di soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori;
- l) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del centro Anziani;
- m) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia;

ART. 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle

disposizioni di legge vigenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

Disposizioni transitorie.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 25

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

Fregene, li 23/11/2024